

Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione

attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

PROTOCOLLO D'INTESA

FIRMATO DIGITALMENTE

TRA

l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di seguito anche "Università", "Ateneo" o "Ud'A" (P. IVA 01335970693 - C.F. 93002750698 - PEC ateneo@pec.unich.it), con sede in via dei Vestini n.31 66100 CHIETI, in persona del Rettore Prof. Liborio STUPPIA (munito dei poteri statutari necessari alla firma del presente protocollo d'intesa), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

e

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Pescara, di seguito anche "Procura" (C.F. 80010710681 – PEC procuratore.procura.pescara@giustiziacert.it), con sede in via Antonio Lo Feudo n.1 65129 PESCARA, in persona del Procuratore Capo Dott. Giuseppe BELLELLI e domiciliato ai fini della presente scrittura presso la predetta sede,
d'ora in poi altresì denominate per brevità ciascuna individualmente "Parte" ed entrambe collettivamente "Parti"

PREMESSO CHE

- le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito, tra gli altri, quello di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con altre Istituzioni dello Stato;
- l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti/Pescara, quale Istituzione di alta cultura, avente come proprio fine la ricerca scientifica e la formazione, per

l'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge e di ogni altra attività con queste connesse, può stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con enti ed istituzioni di diritto pubblico ai sensi dell'art.5, comma 1, del proprio Statuto;

- la Procura della Repubblica di Pescara intende iniziare e favorire una collaborazione con questo Ateneo, onde utilizzare **-qualora si renda necessario-** ai fini dello svolgimento delle attività di indagine, sia le competenze specialistiche di cui l'Università dispone nell'ambito della propria attività di ricerca e sia le strutture universitarie dotate di specifiche e avanzate competenze tecnico-scientifiche nelle materie di interesse comune;

- l'Università è in grado di fornire il necessario e adeguato supporto allo svolgimento delle attività di indagine della Procura della Repubblica di Pescara, garantendo le competenze scientifiche, nonché interdisciplinari, necessarie allo svolgimento di attività di consulenza tecnica e specialistica richiesta dalla Procura;

- la Procura della Repubblica di Pescara può avere, altresì, la necessità di acquisire una serie di dati elaborati, sotto il profilo tecnico-scientifico, da ricercatori di elevata competenza professionale ed alto valore scientifico in servizio presso l'Università, nonché, nel futuro, facenti parte del costituendo "Centro di Scienze Forensi" di prossima attivazione da parte dell'Università;

- l'Università, con tale collaborazione, si propone di promuovere attività scientifica, avente carattere multidisciplinare e interdisciplinare, incentivando e favorendo iniziative legate alla formazione, ricerca e servizi per il territorio (c.d. "terza missione"), che sono fattori strategici primari per la crescita sociale ed economica del Paese.

Tutto quanto sopra premesso,

le Parti espressamente e concordemente stabiliscono:

Art.1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

2. L'Università e la Procura della Repubblica di Pescara, con il presente protocollo ex art.15 L. n.241/1990 intendono instaurare tra loro una collaborazione per il perseguimento, nell'ambito delle rispettive finalità, dei propri scopi istituzionali. Oggetto di tale collaborazione è l'espletamento da parte dell'Università di attività di consulenza tecnica per conto e su richiesta della Procura -laddove necessari- al fine di consentire da un lato l'individuazione di soluzioni alle problematiche più complesse e dall'altro -attraverso l'impiego di queste professionalità- consentire a questo Ateneo una più alta formazione e qualificazione del proprio personale. Nello specifico, l'Università si impegna a collaborare con la Procura svolgendo le attività di consulenza tecnica specialistica a supporto delle attività di indagine svolte dalla Procura in ambiti che rientrano nell'offerta formativa propria dei Dipartimenti dell'Ateneo stesso, i cui settori, unitamente alle competenze professionali in ambito forense dei docenti Ud'A, sono indicati e descritti nel documento allegato al presente atto.

3. La Procura proporrà all'Università gli ambiti, i settori e le materie in cui dovranno essere svolte, di volta in volta, le attività di studio. L'Università, valutata la proposta e verificata la possibilità che le attività di consulenza richiesta possano essere svolte da docenti e ricercatori afferenti ai ruoli universitari del proprio Ateneo, ne informa le strutture di ricerca dipartimentali o, nel futuro, il costituendo Centro di Studi Forensi e ne raccoglie le eventuali manifestazioni di interesse da parte dei docenti e ricercatori interessati.

4. Verificata la proposta e acquisite le manifestazioni di interesse, le Parti concorderanno, con specifiche pattuizioni, le modalità e le forme di attuazione del presente accordo, definendo gli atti da realizzare per lo svolgimento delle attività consulenziali a servizio e a supporto delle attività di indagine svolte dalla Procura.

5. Le Parti si impegnano a sviluppare azioni comuni di comunicazione e diffusione della collaborazione attivata con il presente Atto.

6. Resta ferma la facoltà della Procura di rivolgersi al libero mercato dei professionisti circa gli incarichi per consulenze tecnica d'ufficio.

Art.2 - Durata e rinnovi

1. La presente convenzione stipulata tra le Parti ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con le stesse modalità previste per la sua stipula.

2. Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della convenzione, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

3. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione via PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

4. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza della convenzione.

Art.3 - Modalità di esecuzione

1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo della collaborazione consulenziale, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali, regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità.

3. Con specifico riferimento agli aspetti di natura finanziaria, i singoli accordi attua-

tivi definiranno anche la spettanza che la Procura riconoscerà all'Ateneo per la consulenza svolta da quest'ultimo. Tale spettanza non avrà un carattere di remuneratività o di corrispettivo in quanto finalizzata a ristorare l'Ateneo degli oneri, di personale e di materiali, sostenuti per l'esecuzione delle attività richieste e sarà disciplinata secondo i criteri, le previsioni e i limiti previsti nel D.P.R. n.115/2022 recante "Testo Unico in materia di spese di giustizia" applicato in via analogica.

Art.4 - Responsabili Scientifici

I Responsabili Scientifici delle parti sono:

- per l'Università: Prof. Liborio STUPPIA

- per la Procura: Dott.ssa Anna Rita MANTINI

Ai sensi del presente protocollo d'intesa i Responsabili Scientifici saranno individuati come persone di riferimento per ciascuna delle due Parti e potranno determinare, congiuntamente, il piano delle attività derivanti dal presente protocollo.

Ogni variazione, di qualsivoglia natura, che possa modificare il presente protocollo sarà riservata ai legali rappresentanti delle Parti.

Art.5 - Riservatezza

1. Per un periodo di 3 (tre) anni dalla comunicazione e, comunque, per tutta la durata del presente protocollo, ciascuna delle Parti si obbliga a non comunicare, pubblicare, divulgare né diffondere le informazioni riservate dell'altra Parte, usando lo stesso grado di cura che essa impiega in relazione alle proprie informazioni che non desidera siano comunicate a terzi, pubblicate o divulgate.

2. Ciascuna delle Parti avrà il diritto di comunicare le informazioni riservate alle proprie strutture, anche consociate, e ai propri consulenti necessariamente e direttamente coinvolti nel progetto, purché tali soggetti abbiano accettato per iscritto, prima di ricevere le informazioni, a vincolarsi agli obblighi di riservatezza di cui al

presente protocollo.

3. Con il termine di “consociata”, ai fini del presente protocollo, si intende qualsiasi società/ente/figura giuridica soggettiva controllata o collegata alla Parte interessata, ai sensi dell’art.2359 c.c.. Tale soggetto sarà considerato “consociato” solo fino a che esiste detta proprietà o controllo.

Art.6 - Coperture Assicurative

1.L’Università dà atto che il proprio personale, i docenti, i collaboratori, gli iscritti ed i propri laureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo impegnati, ai fini del presente accordo, sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

2.Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a valutare la possibilità di integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste da specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art.7 - Registrazione e spese

Il presente atto è redatto in unico esemplare, firmato digitalmente ex art.15 comma 2 *bis* L. n.241/1990 ed è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art.2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 642/1972 - Aut. prot. n.3843 del 31.1.2008.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n.131/86; la spesa sarà a carico della parte che ne richiede la registrazione o che, con la propria condotta, l’avrà determinata.

Art.8 - Restituzione dei documenti

Le Parti convengono che qualsiasi documento contenente informazioni riservate

dovrà essere restituito alla Parte che ha fornito tali informazioni riservate quando sia cessata la necessità di usare tali documenti per gli scopi del presente protocollo o a semplice richiesta della Parte che ha comunicato le informazioni. In alternativa alla restituzione, la Parte interessata potrà semplicemente autorizzare la distruzione dei documenti (con richiesta all'altra Parte di confermare l'avvenuta distruzione).

Art.9 - Pubblicità

Con riferimento a qualsiasi prodotto, attività promozionale o pubblicazione, nessuna delle Parti avrà il diritto di usare i marchi o i nomi dell'altra Parte, o di fare diretto o indiretto riferimento a questo protocollo e alle attività ad esso connesse, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Art.10 - Legge applicabile e foro competente

Il presente protocollo d'intesa è soggetto alla legge italiana. Per ogni controversia in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente protocollo d'intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Chieti.

Art.11 - Trattamento e tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), D. L.vo n.196/2003 e successivo D. L.vo n.101/2018.

Le Parti, in relazione a quanto stabilito dalla normativa privacy, dovranno porre in essere le adeguate misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'adeguata sicurezza dei suddetti trattamenti.

Tutti i trattamenti di dati personali, ad opera delle singole Parti, saranno posti in es-

sere poiché necessari al fine di dare ottemperanza alle disposizioni e obblighi del presente Protocollo.

Le Parti informeranno gli interessati attraverso la sottoposizione di un'adeguata informativa, in linea con quanto disposto dalla normativa privacy.

Art.13 - Codice Etico e prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti *web* istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Protocollo.

2. Le Parti altresì dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Ud'A e consultabile sul sito *web* dell'Ateneo.

3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Protocollo.

Art.14 - Disposizioni finali

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e che non ci sono quindi clausole da sottoscrivere a parte.

Art.15 - Comunicazioni ed elezione di domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, ciascuna Parta elegge domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica attivato con un servizio di posta elettronica certificata avente valore legale *ex art.1, comma 1, lettera n-ter D. L.vo n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).*

Quanto

all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" - PEC: ateneo@pec.unich.it

alla Procura di Pescara – PEC procuratore.procura.pescara@giustiziacert.it

**Università degli Studi
"Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara
il Rettore
Prof. Liborio STUPPIA
ex art.17 comma 2 lett. d)
dello Statuto**

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pescara
Il Procuratore Capo
Dott. Giuseppe BELLELLI**